

**Convenzione
per l'esercizio distaccato
della libera professione intramoenia
in regime di ricovero**

TRA

le Aziende Sanitarie di seguito indicate:

Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, con sede in Firenze, viale Pieraccini, 24 C.F./P.IVA 02175680483, rappresentata dal Direttore Generale Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

- AZIENDA DI PROVENIENZA-

E

Azienda USL Toscana Centro, con sede in Firenze, piazza Santa Maria Nuova, 1 C.F./P.IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

-AZIENDA OSPITANTE-

Visti:

- Il D.lgs. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, con particolare attenzione all'art. 15 quinquies;
- Il DPCM del 27/03/2000, recante “*Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale*”;
- La Legge 248 del 04/08/2006 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 223/2006);
- La Legge n. 120 del 03/08/2007 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria.....” così come modificata dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 (legge di conversione D.L. Balduzzi n. 158 del 13/09/2012);

Allegato A

Richiamate:

- La Deliberazione G.R.T. n. 355 del 02/04/2001, avente ad oggetto la disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria, ed in particolare l'art. 8, lettera A), nel quale si prevede che l'esercizio delle attività libero professionali al di fuori degli ambiti territoriali di competenza dell'Azienda di appartenenza, e, dunque, presso l'Azienda sanitaria ospitante è regolato da apposita convenzione tra le Aziende sanitarie interessate;
- La Deliberazione G.R.T. n. 555 del 23/07/2007, con la quale sono state approvate le linee guida in tema di attività libero-professionale, che prevedono, all'art. 9, la possibilità per il professionista di esercitare l'attività libero professionale anche presso le strutture di altra Azienda sanitaria toscana, subordinando tale possibilità all'esistenza di specifica convenzione fra le Aziende sanitarie interessate;
- La Deliberazione G.R.T. n. 638 del 20.07.2009, avente ad oggetto le direttive per la gestione unica delle liste degli interventi chirurgici e dei tempi massimi di attesa, in regime istituzionale sia ordinario che libero-professionale, a tutela del diritto di accesso dell'assistito.
- La Deliberazione G.R.T. n. 529 del 01/07/2013, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo in tema di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria;

premesso che gli atti aziendali, delle parti stipulanti, aventi ad oggetto la regolamentazione della libera professione intramoenia, prevedono la stipula di apposita convenzione interaziendale nella ipotesi di esercizio, da parte dei rispettivi professionisti, di attività libero professionale presso le strutture di altra Azienda Toscana;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, disciplina le condizioni generali di esercizio, le modalità organizzative, le modalità di accesso e le procedure amministrative connesse all'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia di seguito denominata "ALPI" in regime di ricovero, dei dirigenti medici, con rapporto di lavoro esclusivo, di seguito denominati "dirigenti", in ruolo presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di seguito denominata "di provenienza", presso le strutture dell'Azienda USL Toscana Centro di seguito denominata "ospitante".

Art. 2 - Condizioni generali di esercizio

1. L'ALPI non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda sanitaria ospitante e non deve ostacolare il regolare svolgimento dei compiti d'istituto e la funzionalità dei Servizi.
2. La presente convenzione è sottoscritta tra le parti a seguito della presentazione da parte del singolo dirigente interessato, all'Azienda di appartenenza, di apposita richiesta per l'esercizio dell'ALPI presso altra Azienda.
3. La valutazione positiva della richiesta suddetta, da parte dell'Azienda di provenienza, in riferimento alla situazione lavorativa del dirigente in materia di intramoenia, è presupposto necessario per la sottoscrizione e il conseguente perfezionamento della presente convenzione.
4. I dirigenti interessati all'ALPI in regime di ricovero sottoscrivono per accettazione apposita scheda il cui modello è **allegato 1)** al presente atto.
5. Restano valide le schede depositate agli atti dell'Azienda ospitante e dell'Azienda di provenienza, relative all'attività libero professionale di ricovero autorizzata ai dirigenti indicati nell'**allegato 2)**,

Allegato A

sottoscritte durante il periodo di validità della convenzione previgente, allorché non ci siano variazioni nelle modalità di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria. Alla presente convenzione sono riconducibili anche le eventuali richieste che si presenteranno successivamente alla stipula.

6. L'Azienda ospitante si riserva di valutare le richieste provenienti dall'Azienda di provenienza, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, di programmazione sanitaria e disponibilità degli spazi. Il parere positivo, espresso con la sottoscrizione della scheda da parte del Direttore Sanitario, è presupposto necessario per l'attivazione di nuove collaborazioni e per il conseguente accesso alle strutture dell'Azienda ospitante.

Art. 3 - Modalità organizzative libera professione in regime di ricovero

1. Con il presente atto, il Direttore Generale dell'Azienda ospitante concede al dirigente medico dell'Azienda di provenienza l'uso delle strutture individuate dall'Azienda ospitante alle condizioni normate dal Regolamento sullo svolgimento dell'attività libero professionale dell'Azienda stessa nonché dalle procedure interne, per quanto attiene all'attività di ricovero effettuata in qualità I° operatore; l'equipe chirurgica è composta da personale dipendente dell'Azienda ospitante.
2. L'Azienda di provenienza predispone specifica autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ricovero nei DRG indicati nella scheda allegata alla presente convenzione.
3. L'Azienda ospitante, tramite la Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero e la Rete Ospedaliera, valida la predetta autorizzazione previa effettuazione delle opportune valutazioni clinico-organizzative in ordine alla compatibilità e tipologia di prestazioni richieste assicurando altresì la congruità delle stesse in rapporto a quelle erogate a livello istituzionale.

Allegato A

4. Il dirigente medico dell'Azienda di provenienza si impegna a rispettare le procedure dell'Azienda ospitante relative alle attività di ricovero.
5. Il Direttore Generale dell'Azienda ospitante garantisce, inoltre, che le strutture individuate per l'attività libero professionale in regime di ricovero e le attrezzature ivi esistenti, sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 4 – Prestazioni e tariffe

1. Le tariffe dell'attività libero-professionale in oggetto, considerati i parametri di riferimento forniti a livello regionale e dal regolamento dell'Azienda ospitante, sono determinate sulla base dei compensi indicati dal dirigente nella scheda allegata, tenuto conto, in ogni caso, che le stesse devono essere conformi alla vigente normativa in materia di tariffe ordinistiche.
2. Le tariffe sono altresì comprensive delle quote di spettanza dell'Azienda sanitaria ospitante (che comprendono anche i compensi spettanti ai componenti dell'equipe chirurgica) e delle quote previste dal relativo regolamento dell'Azienda di provenienza.
3. Eventuali variazioni del Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale deliberate dall'Azienda ospitante si intendono applicabili anche all'attività dei dipendenti dell'Azienda di provenienza.
4. Il dirigente è autorizzato dalle Aziende firmatarie ad erogare le prestazioni libero-professionali elencate e descritte nell'allegato e delle quali si indica a fianco di ciascuna il codice identificativo.
5. Le richieste di eventuali modifiche relative alle indicazioni contenute nella scheda di cui alla presente convenzione, dovranno essere inoltrate da parte del professionista interessato all'Azienda di appartenenza la quale provvederà a trasmetterle all'Azienda ospitante.

Allegato A

6. Le prestazioni effettuate dal dirigente saranno fatturate dalla Azienda Sanitaria ospitante sulla base della propria modulistica e della propria procedura informatica.

Art. 5 – Disciplina rapporti economici interaziendali

1. L'Azienda ospitante trasferisce all'Azienda di provenienza con cadenza mensile le somme incassate in relazione all'attività libero-professionale in oggetto, provvedendo a trattenere le quote di propria spettanza; il trasferimento delle somme è comunque subordinato all'emissione di apposita fattura da parte dell'Azienda di provenienza.
2. L'Azienda di provenienza, trattenuti tutti gli oneri riflessi oltre la quota di propria spettanza sulla base del proprio regolamento provvede a corrispondere al dirigente medico, entro il primo mese utile a quello del ricevimento, il compenso concordato con il professionista e indicato nella scheda allegata.
3. E' di competenza dell'Azienda di provenienza l'attività di contabilizzazione, ovviamente separata, della somma trasferita dall'Azienda ospitante in relazione all'attività libero professionale del dirigente interessato.

Art. 6 – Responsabilità

1. L'Azienda di provenienza è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi ivi esistenti. La responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta dai dirigenti ospitati verrà garantita secondo le modalità organizzative vigenti presso l'Azienda ospitante.

Art. 7 - Sicurezza nei Luoghi di lavoro

1. I Dirigenti di cui all'allegato, ai fini delle disposizioni di legge in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs.

81/2008 e normativa ad esso collegata) hanno, nei confronti dell'Azienda ospitante, gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale da quest'ultima dipendente. A tale proposito è fatto ulteriore e precipuo riferimento alle norme sulla prevenzione da rischi per la salute derivanti da radiazioni ionizzanti.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. Ai fini della presente convenzione le Parti, Azienda USL Toscana Centro e Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR).
2. Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*.
3. Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione i Dirigenti interessati dell'Azienda di provenienza operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per l'Azienda USL Toscana Centro sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno" adottata dal Responsabile di struttura (Referente del trattamento) dell'Azienda Ospitante, ove il Dirigente presta la propria attività.
4. Le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Allegato A

5. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Norma finale

1. Ai fini della applicazione dell'art. 1 della presente Convenzione, si precisa che i dirigenti in posizione di comando - o i professionisti che prestano attività assistenziale - fanno riferimento per tutti gli aspetti autorizzativi e gestionali all'azienda dove prestano effettivo servizio, fermo restando che per gli aspetti organizzativi i medesimi seguono le disposizioni vigenti nell'azienda ospitante.

Art. 10 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dal _____ ed ha validità annuale con la facoltà di rinnovo per un massimo di ulteriori 2 anni, qualora la normativa nazionale e regionale in materia di libera professione intramuraria lo consenta.
2. Il suddetto rinnovo avverrà mediante scambio di note sottoscritte dai Direttori Generali delle Aziende Stipulanti.
3. Le Aziende stipulanti, per sopravvenuti giustificati motivi, si riservano la facoltà di disdire la presente convenzione prima della scadenza con un preavviso di due mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata anche al dirigente interessato.
4. Rimane fermo il diritto, del dirigente interessato, di rinunciare all'esercizio dell'attività libero-professionale in oggetto, da comunicarsi alle Aziende interessate con un preavviso di due mesi.

Allegato A

Art. 11 – Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. Le spese di bollo sono poste a carico dell'Azienda di provenienza.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso di uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa Parte II, allegata al D.P.R. 131/1986. Le spese di registro sono a carico della parte richiedente.

Art. 12 - Divieto di cessione della convenzione

1. E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione a pena di decadenza della stessa.

Art. 13 - Foro competente

1. Le parti convengono che in caso di controversia nell'applicazione della presente convenzione è competente il Foro dell'azienda ospitante.

La presente convenzione si compone di n. 13 articoli.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per l'AOU Meyer

Il Direttore Generale

**Dott. Paolo Morello
Marchese**

**Per L'Azienda USL Toscana
Centro**

Il Direttore Generale

Ing. Valerio Mari

SCHEDA – Libera professione distaccata in regime di RICOVERO

Il Dr. _____
 dipendente della Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer è autorizzato a svolgere attività di libera professione intramuraria “distaccata” **in regime di ricovero, nella qualità di primo operatore**, presso l'Azienda USL Toscana Centro, ed in particolare presso il PRESIDIO OSPEDALIERO _____ di _____, in virtù della convenzione sottoscritta tra le aziende, secondo le seguenti modalità:

Disciplina di svolgimento della libera professione: _____
 (disciplina di appartenenza)

DRG	Descrizione DGR	Compenso PRIMO operatore

L'Azienda ospitante provvede a determinare, in fase di predisposizione del preventivo, la **tariffa** finale, come segue:

A) quota di spettanza dell'Azienda di provenienza composta da:

- Compenso del primo operatore come da presente scheda;
- IRAP su compenso primo operatore;
- quota di spettanza azienda di provenienza nella misura pari a 15% del compenso;

B) quota di spettanza dell'Azienda di ospitante composta da:

- Compensi del personale che compone l'equipe operatoria;
- IRAP su compensi equipe operatoria
- Costo personale di supporto diretto;
- IRAP e oneri sociali su costi supporto diretto;
- Quota a copertura costi aziendali;
- Utile aziendale.

Il sottoscritto Dr. _____, dichiara di aver preso visione del regolamento per l'esercizio dell'ALPI dell'Azienda USL Toscana Centro e della convenzione per l'esercizio distaccato della libera professione intramoenia stipulata tra le Aziende sanitarie.

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero di riferimento dell'Azienda ospitante la volontà di procedere al ricovero in qualità di I° operatore,

Allegato A

descrivendo l'intervento ed il DRG di riferimento, per il preventivo assenso da parte del Direttore stesso. Successivamente al rilascio di tale nulla osta il paziente sarà inserito nelle liste d'attesa con le modalità previste dall'Azienda ospitante.

Il sottoscritto si impegna a garantire la presa in carico dell'utente fino al momento della sua dimissione.

Data _____ Firma per accettazione _____

Spazio riservato alla Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

Si attesta che il Dr. _____ è autorizzato a svolgere attività libero professionale con le modalità sopra indicate.

Timbro e Firma del Direttore Sanitario

Spazio riservato alla AUSL Toscana Centro

Si esprime parere favorevole allo svolgimento dell'attività libero professionale in regime di ricovero del Dr. _____ presso il PO _____ di _____ in relazione all'utilizzo di spazi, organizzazione, assistenza.

Timbro e firma del Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero _____

Timbro e firma del Direttore Rete Ospedaliera

Timbro e Firma Direttore Sanitario

Allegato A

Allegato 2)

Elenco Dirigenti Medici dell'AOU Meyer che svolgono attività libero professionale di ricovero presso gli spazi dell'Azienda USL Toscana Centro sulla base di autorizzazioni formalizzate nel periodo di validità di convenzione previgente alla presente.

Medici dell'AOU Meyer che svolgono attività libero professionale di ricovero presso gli spazi dell'Azienda USL Toscana Centro	disciplina
Trabalzini Franco	Otorinolaringoiatria
Caputo Roberto	Oftalmologia